

OD.R.S. n. 875 del 27 LUG. 2020 / Servizio 6 Albi – Gestione e Vigilanza

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

***“Cooperativa Sociale Vittoria
Iscrizione albo regionale Sezione Disabili Psicici – Tipologia Comunita Alloggio
sita in Ribera (AG)”***

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 09.05. 1986, n. 22;

VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

VISTO il D.P.Reg. 29.06.1988 con il quale sono stati approvati, a norma dell'art. 19 della legge suddetta, dei standard strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio-assistenziali;

VISTO il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

VISTO il D.P.Reg. n. 158 del 4.06.1996 approvativo degli schemi di convenzione tipo, con il quale sono stati altresì parzialmente innovati gli standard organizzativi dei servizi di cui alla citata legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;

VISTO il D.D.G. n. 2679 del 20.12.2018, con il quale è stato conferito al Dott. Antonino Maggio il Servizio "Albi - Gestione e Vigilanza" del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche sociali, con decorrenza dal 01.01.2019;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 260 del 14.06.2020, con la quale è stato conferito al Dott. Rosolino Greco l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche sociali;

VISTA l'istanza inoltrata dalla Cooperativa Sociale VITTORIA, con sede legale in Calamonaci (AG), Contrada Comuni, pervenuta in data 09.05.2019 ed acquisita in data 10.05.2019 al prot. n. 16551, tendente ad ottenere l'iscrizione all'albo delle istituzioni assistenziali per la sezione Disabili Psicici e la tipologia Comunita' Alloggio sita in Ribera (AG), Contrada Camemi;

VISTO il D.R.S. n. 1112 del 21.06.2019, con il quale è stata concessa l'autorizzazione al funzionamento in favore dell'Ente sopra indicato per lo svolgimento dell'attività assistenziale;

CONSIDERATO che dalla documentazione prodotta dall'Ente risultano rispettati gli standard di cui ai citati provvedimenti presidenziali;

VISTO l'esito positivo degli accertamenti, esperiti ai sensi del 3° comma dell'art. 26 della l.r. n. 22/86, dal Comune di Ribera, resi con nota prot. n. 9517 del 15.06.2020, acquisiti in pari data al prot. n. 17901;

RITENUTO che, pertanto, nulla osta all'iscrizione dell'Ente all'albo regionale;

D E C R E T A

ART. 1 La Cooperativa Sociale VITTORIA, con sede legale in Calamonaci (AG), Contrada Comuni è iscritta al n. 5312 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della legge regionale 09.05.1986, n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per lo svolgimento dell'attività assistenziale SEZIONE Disabili Psichici TIPOLOGIA Comunità' alloggio sita in Ribera (AG), Contrada Camemi e per una ricettività di n. 9 unità.

ART. 2 L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori, per numero e profili professionali, nel rispetto degli standards organizzativi di cui al D.P.R.S. del 29.06.1988, come modificato ed integrato dal D.P.Reg. n.158 del 04.06.1996.

ART. 3 Ai sensi dell'art. 8 della l. 29.03.2001, n. 135, modificativo dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 18.06.1931, n. 773, l'Ente è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ospitate, mediante consegna di copia, ove necessario, delle apposite schede entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. Tale comunicazione dovrà, altresì, essere fornita anche all'amministrazione comunale territorialmente competente con riguardo sia agli ospiti paganti in proprio che ai soggetti assistiti in convenzione dai Comuni.

ART. 4 Sarà cura dai Comuni interessati alla stipula delle convenzioni, verificare nei confronti dell'Ente, presso i competenti Uffici Giudiziari il possesso della capacità a "contrattare" con la Pubblica Amministrazione.

ART. 5 Il Comune territorialmente competente, in conformità a quanto ribadito con la Circolare Assessoriale n. 06/2015 nell'ambito dei compiti attribuiti dalla l.r. n. 22/86, eserciterà annualmente l'attività di vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali, comunicando a questo Assessorato – entro il 30 Aprile – l'esito positivo o negativo degli stessi.

ART. 6 Ai fini del mantenimento della iscrizione all'Albo, il legale responsabile dell'Ente assistenziale, è tenuto ad inviare annualmente, entro il termine del 30 aprile, un'autocertificazione relativa al rispetto degli standard organizzativi e strutturali, alle eventuali modifiche intervenute nonché alla corretta applicazione dei C.C.N.L. previste per la categoria di personale utilizzato e della normativa assicurativa e previdenziale.

ART. 7 L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti e degli standard richiesti per l'iscrizione all'albo regionale ed il diritto di revocare il presente provvedimento qualora dovessero risultare insussistenti, in tutto o in parte, i requisiti e gli standard.

ART. 8 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

